



REGOLAMENTO INTERNO DI SEZIONE

-0-

Art. 1 - La sezione A.R.I. di Trani è creata con lo scopo di riunire e rappresentare, presso gli organi regionali e centrali dell'A.R.I., anche in sede locale, delle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 3, dell'art. 4 e dell'art. 50 dello Statuto sociale dell'A.R.I.

Art. 2 - La sezione ha sede legale e amministrativa in Trani.

Art. 3 - La sezione è costituita da soci effettivi, juniores e onorari.

Art. 4 - La definizione, i diritti e i doveri dei soci effettivi e juniores sono disciplinati dagli art. 6 - 7 e 11 dello statuto sociale dell'A.R.I.

Art. 5 - Tutte le persone fisiche di ineccepibile moralità, aventi piena capacità giuridica e che, pur non avendo conseguita la licenza per impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, siano SWL, possono far parte della sezione sostenendone gli scopi e le iniziative, e saranno della sezione stessa assistiti secondo quanto previsto da apposita regolamentazione.

Art. 6 - Le modalità di ammissione a socio effettivo e juniores sono disciplinate dall'art. 9 dello Statuto sociale dell'A.R.I.

Art. 7 - Il parere della sezione sulla domanda di ammissione dei soci effettivi e juniores viene espresso collegialmente dal Consiglio direttivo della sezione e formalizzato dal Presidente alla Segreteria Generale dell' A.R.I. per tramite del Comitato Regionale Pugliese.

Art. 8 - I soci effettivi e juniores della sezione, in conformità agli art. 5 e 7 del lo Statuto sociale dell'A.R.I., sono tenuti a:

- a) essere soci dell'A.R.I.;
- b) versare la quota sociale annua fissata dal Consiglio direttivo nazionale;
- c) osservare il regolamento interno della sezione.

Possono volontariamente, versare contributi straordinari alla sezione.



Art. 9 - I soci onorari , la cui definizione ed attribuzione sono disciplinate dall'art. 8 del lo Statuto sociale del l'A.R.I., sono proposti dal Consiglio direttivo della sezione al Consiglio direttivo dell'A.R.I.

Art.10 - La qualità di socio effettivo e juniores della sezione si perde per recesso o per esclusione a norma del l'art. 12 dello Statuto sociale del l'A.R.I. e i successivi art. 13, 14 e 15 del lo stesso Statuto che regolamentano la materia. L'osservanza di dette norme e i provvedimenti relativi sono presi dal Consiglio direttivo della sezione. L'interessato può appellarsi all'assemblea.

Art. 11 - Sono organi della sezione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) i Sindaci.

Art. 12 - L'assemblea della sezione si compone di tutti i soci effettivi in regola con la quota sociale.

Art.13 - L'assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno o quando la richiesta, formulata per iscritto, venga da almeno un terzo dei soci effettivi in regola con la quota sociale.

Art. 14 - La convocazione dell'assemblea dovrà inviarsi ai soci della sezione con un margine di tempo minimo di 10 giorni a mezzo lettera circolare o, preferibilmente, via posta elettronica non certificata, salvo motivi di urgenza.

Art. 15 - L'assemblea sarà deliberativa qualora sia presente un terzo dei soci effettivi, anche con delega (il socio delegato non può rappresentare più di altri due soci), in regola con la quota sociale; in mancanza di quanto sopra l'assemblea avrà solo valore consultivo.



Art. 16 - Le delibere, approvate dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, saranno rese note ai soci entro 60 giorni e li impegneranno all'osservanza. Le proposte formulate in assemblee consultive dovranno essere sottoposte all'approvazione dei soci a mezzo di referendum.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività. L'assemblea straordinaria modifica il presente regolamento, delibera ogni variazione del patrimonio della sezione, su eventuali proposte del Consiglio e dei soci e su tutte le altre questioni o iniziative che non sono previste dal primo capoverso del presente articolo.

Art. 18 - L'assemblea ordinaria o straordinaria è di norma presieduta dal Presidente o da uno dei soci presenti all'uopo eletto dall'assemblea e in essa funge da segretario il Segretario della sezione.

Art. 19 - Le votazioni assembleari avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto quando esplicitamente richiesto. In questo caso l'assemblea nomina due scrutatori.

Art.20 - Di quanto discusso e deliberato in assemblea sarà redatto a cura del Segretario, sommario verbale da riportare su apposito registro, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario o da coloro, che, a norma del presente regolamento, ne hanno fatto le veci. Ciascun socio intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Art.21 - In ogni caso le delibere sociali, siano esse prese in assemblea o per referendum, devono essere comunicate ai soci entro 60 giorni.

Art. 22 - Il Consiglio direttivo della sezione è composto da 5 consiglieri, se il numero dei soci in regola con la quota sociale al momento delle votazioni è superiore o uguale a 20, altrimenti è composto da 3 consiglieri.

I consiglieri sono eletti, secondo le norme previste dal presente regolamento, tra i soci in regola con la quota sociale al momento delle votazioni.

Il Consiglio direttivo, a mezzo votazione, conferisce nel suo seno l'attribuzione delle cariche sociali come segue: Presidente; Segretario-Tesoriere; Coordinatore tecnico; Coordinatore stampa e propaganda; Coordinatore servizi sociali.



Art.23 - Il Consiglio direttivo dura in carica due anni.

In caso di vacanza e fino a un massimo di due Consiglieri, durante il biennio, il Consiglio direttivo potrà provvedere a sostituirli cooptando quali Consiglieri altri soci effettivi, a meno che il Consiglio stesso non preferisca indire apposite elezioni per colmare i vuoti.

I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del biennio in corso.

Le elezioni devono essere senz'altro indette qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di due. In tal caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio decadono: essi però possono essere confermati nelle elezioni.

I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del biennio in corso.

Art.24 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della sezione e a lui è devoluta la firma sociale. Firma libera, in assenza del Presidente o su sua delega, ha il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o a più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare incarichi tecnici a soci non facenti parte del Consiglio, determinando i limiti della delega. Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implicano alcuna responsabilità di fronte a terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare la firma ad uno o più soci consiglieri.

Art.25 - Nessuna obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia debitamente e preventivamente autorizzata dall'Assemblea, autorizzazione che dovrà risultare da apposita delibera.

In nessun caso l'Assemblea può autorizzare l'assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.



Art.26 - Il Segretario - Tesoriere rappresenta ufficialmente il presidente in sua assenza o in sua delega, e in assenza dello stesso convoca e presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria.

Redige i verbali assembleari e quelli delle sedute del Consiglio direttivo su appositi registri, che saranno sempre a disposizione dei soci che facciano richiesta di prenderne visione.

Attende al disbrigo di tutta la corrispondenza e delle pratiche della sezione, comprese quelle contabili.

Detiene i registri contabili, che potrà, su autorizzazione del Presidente o del Collegio dei sindaci, sottoporre in visione ai soci, che ne facciano scritta e motivata.

Cura la raccolta delle quote sociali e dei contributi straordinari.

Redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Tiene il registro d'inventario del patrimonio della sezione.

Art.27 - Il coordinatore tecnico cura tutte le iniziative e attività di sezione a carattere preminente tecnico, organizza e coordina il laboratorio tecnico di sezione.

Art.28 - Il coordinatore servizi sociali cura l'invio delle QSL alla Segreteria generale dell'A.R.I. e la distribuzione delle QSL in arrivo ai soci della sezione.

Provvede agli abbonamenti delle riviste specializzate e ai bollettini d'informazione radiantistica, deliberato dal Consiglio direttivo.

Funge da segretario e da bibliotecario.

Art.29 - Il coordinatore stampa e propaganda cura la realizzazione del notiziario di sezione ed ogni attività editoriale e di propaganda di sezione.

Art.30 - Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando la richiesta venga da almeno la maggioranza dei componenti del consiglio. Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare, senza diritti deliberativi, i sindaci. Gli stessi possono richiedere la messa a verbale di proprie dichiarazioni.



Art.31 - Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo formato da 5 consiglieri è richiesta la presenza di 3 membri; invece se formato da 3 consiglieri è richiesta la presenza di 2 membri; comunque nessuna adunanza sarà valida se non sarà presieduta o presenziata dal Presidente o dal Segretario.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti.

Art.32 - Di tutte le riunioni del consiglio direttivo sarà redatto sommario verbale su apposito registro e le deliberazioni adottate saranno esposte nell'albo di sezione.

Ciascun consigliere intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Art.33 - I Sindaci sono tre se il numero dei soci in regola con la quota sociale al momento delle votazioni è superiore o uguale a 20, altrimenti ci sarà un solo sindaco.

I Sindaci sono eletti, in concomitanza con le elezioni del Consiglio direttivo, tra i soci aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri, e durano in carica due anni.

Ai Sindaci spetta il controllo generale sull'amministrazione dell'Associazione, la revisione del bilancio consuntivo e la composizione delle vertenze tra i soci.

Art. 34 – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per la esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio direttivo. Questi può deliberare comunque, il rimborso spese a quei soci effettivi investiti di particolari incarichi.

Il Consiglio direttivo può deliberare che siano rimborsate in tutto, o in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare a riunioni nazionali e regionali come rappresentanti della sezione.

Art. 35 - Non possono far parte del Consiglio direttivo della sezione quei soci che rivestono cariche nel Consiglio Nazionale A.R.I.

Art.36 - Il patrimonio della sezione è costituito:

- a) dalla sede (qualora se ne acquisisce la proprietà dei locali) e dal suo arredamento;
- b) dalla biblioteca;
- c) dalle dotazioni e apparecchiature tecniche;
- d) dalle donazioni, lasciti, e versamenti straordinari eventualmente fatti da soci e da terzi.



Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva; l'Assemblea può deliberare il loro investimento per la crescita del patrimonio sociale.

Art.37 - Le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della sezione avverranno, di norma, nel mese di gennaio successivo all'anno di scadenza del mandato e il Consiglio in carica curerà il disbrigo dell'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Consiglio, al quale dovrà presentare regolare consegna della gestione.

Delle operazioni di consegna sarà redatto apposito verbale.

Art.38 - Le elezioni avverranno sia per acclamazione, ovvero con voto palese, sia per referendum o con voto personale, segreto e diretto tra tutti i soci effettivi in regola con la quota sociale, per l'anno in cui esse vengono effettuate.

Il tipo di elezione dovrà essere scelto dall'Assemblea dei Soci. In ogni caso le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della sezione dovranno essere indette entro la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

Art.39 - Il Consiglio direttivo della sezione curerà l'esposizione della lista dei soci effettivi elettori ed eleggibili, in regola con la quota sociale.

Art.40 - Nel caso che l'Assemblea dei Soci abbia scelto la modalità dell'elezioni sia quella per acclamazione ovvero con voto palese, lo svolgimento dell'elezione avverrà in una Assemblea dei Soci (anche la stessa in cui viene presa tale decisione), con le stesse modalità di votazione (ex-art. 15-16-19).

Negli altri casi, per lo svolgimento delle elezioni si costituirà un comitato elettorale che, coadiuvato dal segretario della sezione curerà e assumerà la piena responsabilità delle elezioni stesse.

Art. 41 - Il comitato elettorale si comporrà di tre membri, non facenti parte del Consiglio direttivo uscente, eletti dall'Assemblea straordinaria indetta prima delle votazioni.

Esso eleggerà nel suo seno il Presidente e i due scrutatori del seggio elettorale. Segretario del seggio elettorale fungerà il Segretario della Sezione.

Art. 42 - In caso di votazioni personali e dirette, il seggio elettorale sarà aperto, nella sede sociale, nel giorno fissato dal Comitato elettorale, dalle ore 9 alle ore 12.



A ciascun socio che si presenterà a votare, il Presidente del seggio consegnerà la scheda di votazione vidimata dal componente il seggio elettorale. Il socio espresso il proprio voto segreto, seduta stante, riconsegnerà la scheda al Presidente, che alla sua presenza porrà la stessa nell'urna apposita.

Saranno ammessi a votare, alla scadenza dell'ora fissata, solo i soci che dovessero trovare nei locali della sede sociale.

Al termine delle operazioni di voto avrà immediatamente luogo lo spoglio delle schede e la dichiarazione degli eletti da parte dei componenti del seggio elettorale.

Art. 43 - In caso di votazioni per referendum il Comitato elettorale provvederà all'invio a domicilio di ciascun socio, delle schede per le votazioni che dovranno essere restituite entro la data indicata sulla scheda medesima.

Le operazioni di spoglio e la dichiarazione degli eletti da parte dei componenti il seggio elettorale, avrà luogo entro sette giorni dalla data sopra indicata.

Art. 44 - Dell'esito delle votazioni sarà redatto apposito verbale sul registro dei verbali assembleari e il suo estratto sarà inviato alla segreteria generale dell'A.R.I. e sarà affisso all'albo di sezione.

Art. 45 - Avverso le elezioni può essere elevato motivato ricorso scritto al Comitato Regionale A.R.I. , entro 30 giorni dalla data delle avvenute elezioni

Art. 46 - Il ricorso di cui all'art. 45 non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio e la sua operabilità fintanto che il Comitato Regionale A.R.I. non abbia deliberato in merito.

Art. 47 - In caso di scioglimento della sezione l'attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli della sezione e della Associazione stessa e in conformità a quanto, a riguardo, sarà deliberato dall'assemblea; escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i soci.

Art. 48 - Il presente regolamento intende essere un completamento dello Statuto sociale dell'A.R.I., per uso esclusivo di regolare la vita interna della sezione.

Le norme riportate in questo regolamento e quelle emendabili debbono, a seguito di regolare approvazione assembleare, a ratifica del Comitato regionale A.R.I., essere pienamente osservate da tutti i soci. Per tutte le questioni non contemplate nel presente regolamento, si farà riferimento allo Statuto sociale dell'A.R.I..



Art. 49 - Coloro, in quanto iscritti all'A.R.I. e alla sezione di Trani , erano considerati godenti di tutti i diritti sociali all'atto dell'approvazione ed entrata in vigore dello Statuto sociale dell'A.R.I. e del presente regolamento, saranno considerati soci effettivi anche se non in possesso di licenza per l'esercizio di stazione di radioamatore.

TRANSITORIO

Art. 50 - Il consiglio direttivo in carica, al momento della approvazione del presente regolamento, mantiene il proprio mandato sino alla scadenza dell'anno sociale in corso.

(Questo "**Regolamento interno di sezione**", già approvato nell'Assemblea del 7/6/1979, è stato modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione A.R.I. di Trani del 1/11/2023 e con Referendum in data 30.01.2024, con una nuova stesura degli artt. 14, 15, 22, 31, 38 e 40, ed è stato approvato dal **Comitato Regionale A.R.I. della Puglia**, durante l'assemblea del **16 novembre 2024.**)